

N. 00270/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00852/2012 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 852 del 2012, proposto da:

[REDACTED]
[REDACTED], tutti rappresentati e difesi dall'avv. Rosanna Patta e dall'avv. Gianmarco Tavolacci, con domicilio eletto presso l'avv. Gianmarco Tavolacci in Cagliari, via Carbonia n. 22;

contro

il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro *pro tempore*, non costituito in giudizio;

per l'ottemperanza

al giudicato di cui alla sentenza T.A.R. Sardegna, sez. I, 11 maggio 2011, n° 467.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2013 il dott.

Giorgio Manca e udito l'avv. Gianmarco Tavolacci per la ricorrente;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe, i ricorrenti chiedono l'ottemperanza della sentenza di questo Tribunale amministrativo, sez. I, 11 maggio 2011, n. 467, con la quale, in accoglimento del ricorso R.G. n. 708/2010, da loro proposto, è stato annullato il decreto dell'Ufficio Scolastico Regionale della Sardegna - Direzione Regionale- Ufficio 5°, ambito territoriale di Cagliari, MIUR00USPCA prot. n. 11802, del 15 luglio 2010, nella parte in cui dispone la soppressione della cattedra di «Esercitazioni di portineria e pratiche di agenzia» (cattedra corrispondente alla classe di concorso 15 C o C150), anche nelle classi successive alla prima, nei seguenti istituti tecnici della Provincia di Cagliari:

- I.T.C.G. "Fermi", Iglesias;
- I.T.C. "Beccaria", Carbonia;
- I.T.C. "Levi", Quartu Sant'Elena;
- I.T.C. "Da Vinci", Cagliari;
- I.T.C. "Martini", Cagliari;
- I.T.C.G. "Einaudi", Senorbì;
- I.T.C.G. "Colli Vignarelli", Sanluri;
- I.T.C.G. "Mattei", Decimomannu.

Inoltre, in accoglimento anche dei motivi aggiunti, la sentenza ha disposto anche l'annullamento del decreto dirigenziale della Direzione Generale per la Sardegna del M.I.U.R., n. 17254 del 26 ottobre 2010 (adottato a seguito dell'ordinanza cautelare di questa Sezione che aveva sospeso il decreto dirigenziale prot. n. 11802, del 15 luglio 2010), nella parte in cui aveva stabilito - «nelle more della pronuncia sul merito del ricorso» - l'istituzione, in organico di fatto, delle cattedre della classe di concorso "C. 150", negli istituti di interesse dei ricorrenti. Si è precisato, nella motivazione della sentenza, che «tale provvedimento non può ritenersi pienamente soddisfacente delle pretese avanzate dai ricorrenti (...), proprio per le ragioni che ne sorreggono la sua adozione (...): gli effetti puramente interinali; la sua limitazione all'organico di fatto e non a quello "di diritto" oggetto, invece, del decreto del 15 luglio 2010».

2. Espongono i ricorrenti che nonostante il tempo trascorso dal passaggio in giudicato della sentenza, l'amministrazione (il Ministero dell'Istruzione) non ha adottato alcun atto o provvedimento volto a dare esecuzione al giudicato.

3. Con il ricorso, regolarmente notificato e depositato, chiedono, pertanto, che l'amministrazione sia condannata ad ottemperare al giudicato di cui trattasi, e in particolare che all'amministrazione sia ordinato di:

- rideterminare, nell'organico di diritto, per l'anno scolastico 2010/2011, le cattedre illegittimamente soppresse di «Esercitazioni di portineria e pratiche di agenzia» (corrispondente alla classe di

concorso 15 C o C150), secondo quanto statuito dalla sentenza citata;

- disporre il passaggio di cattedra della prof.ssa [REDACTED], nell'ambito dei posti vacanti e disponibili, a seguito della modifica dell'organico di diritto;

- provvedere alla rettifica dei contratti di lavoro con i docenti a tempo determinato, prolungandoli fino al 31 agosto 2011 per i posti vacanti e disponibili delle cattedre di cui trattasi;

- il pagamento delle spese del giudizio liquidate con la sentenza di cui si chiede l'esecuzione, pari a euro 5.000,00 (oltre accessori di legge);

- nominare un commissario *ad acta*, per l'ipotesi di ulteriore inadempimento;

- condannare l'amministrazione al pagamento della sanzione pecuniaria di cui all'art. 114, lett. e), del codice del processo amministrativo, per ogni ritardo nell'esecuzione.

4. Alla camera di consiglio del 9 gennaio 2013 la causa è stata trattenuta per la decisione.

5. Il ricorso è fondato e merita accoglimento, In particolare, il Ministero dell'Istruzione deve provvedere all'esecuzione del giudicato di cui alla sentenza T.A.R. Sardegna, sez. I, 11 maggio 2011, n° 467, con le modalità sopra esposte al precedente punto 3.

6. Inoltre, quanto alle istanze proposte a corredo del ricorso, deve essere valutata positivamente l'istanza di fissazione, a carico dell'Amministrazione, della sanzione ex art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a.

6.1. Come noto, e come la Sezione ha già avuto occasione di

affermare (cfr. sez. I, 25 gennaio 2013, n° 65), la norma richiamata disciplina, nel processo amministrativo, l'istituto della cosiddetta "penalità di mora", modellato sulla figura dell'*astreinte* francese, e consistente nell'applicazione di una misura coercitiva indiretta di carattere pecuniario, avente natura sanzionatoria e finalizzata a vincere la resistenza del debitore, inducendolo ad adempiere all'obbligazione cui è tenuto in virtù dell'ordine del giudice (cfr. Cons. Stato, V, 20 dicembre 2011, n. 6688 e, da ultimo, Consiglio di Stato, sez. VI, 4 settembre 2012, n. 4685).

6.2. Ciò chiarito, il Collegio ritiene che sussistano, nel caso in esame, i presupposti previsti, ai fini dell'applicazione della sanzione, dall'articolo 114, comma 4, lett. e) c.p.a., in virtù del quale la sanzione in esame può essere disposta, su istanza di parte, ove non sia manifestamente iniqua e purché non vi siano ragioni ostative.

6.3. In primo luogo, l'istanza di fissazione della penalità è stata formulata ritualmente ed espressamente in sede di ricorso per l'ottemperanza. In secondo luogo, non emergono profili di manifesta iniquità ovvero ragioni ostative rilevanti, dovendosi, al contrario, ritenere che corrisponda ad un interesse dell'istante, meritevole di tutela, la fissazione di un termine per provvedere accompagnato dalla previsione della sanzione pecuniaria in caso di ulteriore inadempimento, considerato che la sentenza di cui si chiede l'esecuzione è passata in giudicato da diversi mesi (quantomeno dal 27 dicembre 2011, al compimento del termine lungo per l'appello, non risultando effettuata la notificazione della sentenza); e ancora, come

accennato, alcun provvedimento è stato adottato dal Ministero.

6.4. Con riferimento al *quantum* della sanzione, in applicazione dei criteri sanciti dall'articolo 614-bis, comma 2, c.p.c. (cfr. sull'applicabilità di tali criteri: Cons. Stato, sez. V, 20 dicembre 2011, n. 6688, nonché Cons. Stato, sez. V, 14 maggio 2012, n.2744) - secondo cui *"il giudice determina l'ammontare della somma di cui al primo comma tenuto conto del valore della controversia, della natura della prestazione, del danno quantificato o prevedibile e di ogni altra circostanza utile"* - si ritiene congrua e non eccessiva la somma di euro 100,00 per ogni giorno di ulteriore inadempimento, a decorrere dal decimo giorno dalla notifica o comunicazione della presente sentenza.

7. Deve essere accolta, altresì, l'istanza dei ricorrenti di provvedere alla nomina di un commissario *adacta*, per l'eventualità che alla scadenza di detto termine si protragga l'inadempimento, ponendo le relative spese a carico del Ministero dell'Istruzione. A tal fine, il commissario va individuato nel Prefetto di Cagliari, o suo delegato.

8. La disciplina delle spese del presente giudizio segue la regola della soccombenza, nei termini di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, Sezione Prima, pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto così dispone:

1) ordina al Ministero dell'Istruzione, di eseguire, nei sensi precisati in motivazione, la sentenza T.A.R. Sardegna, sez. I, 11 maggio 2011, n° 467, nel termine di dieci giorni, decorrente dalla notificazione o

comunicazione della presente decisione;

2) nomina commissario *ad acta*, per l'eventualità che alla scadenza di detto termine si protragga l'inadempimento, il Prefetto di Cagliari, o suo delegato, disponendo altresì, a carico del Ministero dell'Istruzione, il pagamento delle spese e dei compensi a favore del nominato commissario che si fissano in complessivi euro 1.500 (mille);

3) condanna il Ministero dell'Istruzione, in caso di ulteriore inottemperanza, al pagamento, in favore di ciascuno dei ricorrenti, della somma di euro 100,00 (cento) per ogni giorno di ulteriore inadempimento, a decorrere dal decimo giorno dalla notifica o comunicazione della presente sentenza.

Condanna il Ministero dell'Istruzione al pagamento, in favore dei ricorrenti, delle spese della presente fase di giudizio che liquida nella misura di euro 5.000,00 (cinquemila), oltre la rifusione del contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2013 con l'intervento dei magistrati:

Aldo Ravalli, Presidente

Giorgio Manca, Consigliere, Estensore

Gianluca Rovelli, Primo Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 05/04/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)